

Statuto dell'Associazione

"Amare i bambini – ETS"



Barbara Soffientini

Articolo 1

Costituzione, denominazione.

E' costituita su iniziativa di Erica Gaggero, Diego Gaggero, Barbara Soffientini ed Egidio Miraglia (i "Fondatori") l'associazione denominata "Amare i bambini – Ente del terzo settore" per brevità anche "Amare i bambini - ETS". L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Ente del terzo settore" per brevità ETS.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede

Art. 2.1. L'associazione ha sede legale in Peveragno. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 2.2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

Art. 3.1. L'Associazione, apartitica e aconfessionale che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3.2.

In particolare l'associazione si propone di aiutare e sostenere i bambini e i ragazzi fino ai 29 anni di età che siano poveri, ammalati, senza istruzione o che abbiano subito violenze fisiche e morali, dando loro l'opportunità e la speranza di una vita degna. L'associazione si ispira ai valori della libertà, giustizia, verità, rispetto e solidarietà e ai principi universali di fratellanza e solidarietà

M. G.

Sal

Egidio

22

Statuto dell'Associazione

"Amare i bambini – ETS"



Articolo 1

Costituzione, denominazione.

E' costituita su iniziativa di Erica Gaggero, Diego Gaggero, Barbara Soffientini ed Egidio Miraglia (i "Fondatori") l'associazione denominata "Amare i bambini – Ente del terzo settore" per brevità anche "Amare i bambini - ETS". L'Associazione potrà far uso nella denominazione, ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico anziché della locuzione "Ente del terzo settore" per brevità ETS.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Sede

Art. 2.1. L'associazione ha sede legale in Peveragno. Il trasferimento della sede legale, deliberato dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'Associazione è iscritta.

Art. 2.2. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti, sia in Italia che all'estero, per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto all'Associazione stessa.

Articolo 3

Scopo e attività

Art. 3.1. l'Associazione, apartitica e aconfessionale che non ha scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale delle attività di interesse generale di cui al successivo articolo 3.2.

In particolare l'associazione si propone di aiutare e sostenere i bambini e i ragazzi fino ai 29 anni di età che siano poveri, ammalati, senza istruzione o che abbiano subito violenze fisiche e morali, dando loro l'opportunità e la speranza di una vita degna. L'associazione si ispira ai valori della libertà, giustizia, verità, rispetto e solidarietà e ai principi universali di fratellanza e solidarietà

umana, operando per la diffusione dei diritti dei bambini come stabilito nella Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia approvata dalle Nazioni Unite nel 1989.

Art. 3.2. Per il perseguimento di tale scopo, l'Associazione si propone di svolgere le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), c), d), l) ed u) del D.Lgs 117/2017, come segue:

- erogare denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate (quali a titolo esemplificativo, copertura dei bisogni essenziali (cibo, bollette, affitto, visite mediche), dei costi dei servizi educativi e formativi, dei costi di visite o prestazioni sanitarie ecc..) o di attività di interesse generale, tra le quali, in particolare l'assistenza sociale e socio sanitaria, l'istruzione e la formazione attraverso il finanziamento e il sostegno di progetti sia nazionali sia internazionali anche in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed Organismi in genere aventi obiettivi e scopi coerenti con quelli dell'Associazione;
- realizzare attività ed iniziative di accompagnamento allo studio, di recupero scolastico, di tutoring, di orientamento scolastico e lavorativo,
- organizzare, promuovere e sostenere missioni sanitarie nazionali e internazionali mediante equipe mediche di volontari;
- realizzare, promuovere e sostenere attività di formazione professionale;
- erogare borse di studio;
- promuovere e sostenere la riqualificazione o la costruzione di strutture ospedaliere e scolastiche;
- la raccolta fondi per invio a missioni umanitarie operanti nel mondo a favore dei bambini e dei ragazzi fino ai 29 anni.

Per attuare concretamente i propri scopi l'associazione potrà svolgere, inoltre, attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e meglio individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione. Il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017.

Art. 3.3. L'associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, l'Associazione può, in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) acquistare realizzare, gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- c) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme web;
- d) organizzazione di campagne informative inerenti la propria attività;
- e) organizzazione di corsi per la formazione di volontari;
- f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, nonché società di capitali, comunque strumentali al perseguimento degli scopi dell'Associazione;

Art. 3.4. L'associazione nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017. I volontari che svolgono l'attività in modo non occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del Consiglio direttivo. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria. L'associazione provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4

Soci

Art. 4.1. Possono aderire all'Associazione persone fisiche che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio della domanda di iscrizione all'associazione.

Il Consiglio direttivo comunica entro 30 giorni l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi: l'aspirante socio ha poi 30 giorni di tempo per ricorrere in assemblea. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a) Fondatori.
- b) Ordinari.
- c) Onorari.

Soci Fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci Ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali.

Soci Onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Art. 4.2. Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- a) Morte.
- b) Dimissioni.
- c) Delibera del Consiglio Direttivo.

I provvedimenti concernenti la perdita di qualifica di socio vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di socio si perde altresì per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea, per comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un Associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso può fare ricorso all'Assemblea la quale delibererà in merito, nella sua prima seduta.

Art. 4.2. Diritti e Doveri dei soci



bb

bb

Antonio Solentini

bb

bb

L'Associazione si ispira a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono accedervi. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione e riguardo alla partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività. In modo particolare:

- a) I soci hanno diritto:
 - a. di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
 - b. di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - c. di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
 - d. di consultare i libri sociali presso la sede dell'Associazione, presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo, il quale provvede entro 15 giorni dalla richiesta nel rispetto delle limitazioni imposte dalle direttive sulla privacy.
- b) I soci sono obbligati:
 - a. all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
 - a. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - b. al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 5

Patrimonio e fonti di finanziamento

Art. 5.1. Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio direttivo ad incremento del Patrimonio;
- b) da beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione;
- c) da ogni altro bene che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione;
- f) dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) da entrate derivanti da eventuali attività direttamente connesse e accessorie;
- h) da proventi derivanti da occasionali raccolte pubbliche di fondi;

Art. 5.2. l'Associazione finanzia le proprie attività con:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del Patrimonio;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati all'Associazione;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del Patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera del Consiglio direttivo;

- e) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrate compatibile con le finalità dell'Associazione e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Stampa circolare dell'Associazione
Firma: Polina Sofia

Articolo 5

Organi

Art. 5.1. Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6

L'Assemblea dei Soci

Art 6.1. L'Assemblea è organo sovrano ed è composto da tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, che la convoca almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante le stesse procedure applicabili al Consiglio Direttivo come indicato all'articolo 9 del presente Statuto.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Tutti i soci, appartenenti a qualsiasi categoria individuata dal presente statuto, hanno diritto a partecipare all'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con il medesimo diritto di voto.

Ogni socio può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. Mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione

Art. 6.2. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discutere ed approvare il rendiconto e il preventivo;
- b) definire il programma generale annuale di attività;
- c) eleggere e revocare il presidente;

Firma: Legato

Firma: [Firma illeggibile]

- d) determinare il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- f) approvare regolamenti;
- g) esaminare i ricorsi sulle mancate ammissioni di nuovi soci;
- h) decidere sui ricorsi presentati dai soci esclusi;
- i) discutere e deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- j) ogni altra discussione che non sia di competenza dell'assemblea straordinaria.

Art. 6.3. L'Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti questioni:

- a) la modifica dello Statuto, in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- b) la fusione, la scissione, la trasformazione dell'Associazione;
- c) lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del relativo patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Articolo 7

Consiglio direttivo

Art. 7.1. l'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo (di seguito anche solo "Consiglio") composto da un minimo di tre a un massimo di nove membri (i "Consiglieri"), incluso il Presidente, come segue:

- a) Diego Gaggero, Erica Gaggero, Barbara Soffientini, Egidio Miraglia ("Soci fondatori") sono membri di diritto a vita.
- b) i restanti componenti saranno nominati dal Consiglio direttivo in scadenza, che ne determina anche il numero, con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi Consiglieri e l'unanimità dei Soci Fondatori.

Art. 7.2. I Consiglieri di cui al precedente art. 7.1 lett. b) restano in carica cinque esercizi, e scadono con la riunione convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quinto esercizio del mandato. I membri del Consiglio possono essere confermati.

Art. 7.3. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Consigliere nominato ai sensi del precedente art. 7.1 lett. b), il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il sostituto, se nominato, resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consigliere sostituito.

Art. 7.4. In caso di dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso di un Socio Fondatore il Consiglio potrà cooptare un nuovo componente in sua sostituzione o ridurre il numero dei componenti per il mandato in corso, fermo restando il rispetto del numero minimo. Il sostituto, se nominato, resterà in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri nominati ai sensi del precedente articolo 7.1 lett. b).

Art. 7.5. Qualora venissero meno tutti i componenti a vita il Consiglio verrà nominato interamente dal Consiglio in scadenza ai sensi del precedente art. 7.1 lett. b).

Art. 7.6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.



Barbara Soffientini

Egidio Miraglia

Diego Gaggero

Art. 7.7. Non può essere nominato consigliere e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 7.8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 8

Competenze del Consiglio direttivo

Art. 8.1. Al Consiglio è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. In particolare, il Consiglio, oltre a quanto eventualmente previsto in altre disposizioni del presente statuto:

- a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017 e la relazione di attività;
- c) stabilisce gli indirizzi dell'attività dell'Associazione, individuando i progetti da attuare;
- d) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le eventuali quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- e) delibera lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- f) può nominare un Presidente Onorario dell'Associazione scelto tra coloro che maggiormente si sono dedicati alla realizzazione dello scopo istituzionale dell'Associazione, il quale partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto;
- g) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- h) amministra il patrimonio dell'Associazione, che dovrà essere investito con l'obiettivo di conseguire il massimo rendimento possibile compatibilmente con la conservazione del valore reale dello stesso nel lungo periodo;
- i) delibera la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, imprese sociali, consorzi, società, e, in generale, enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;
- j) cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e deliberazioni;
- k) approva i rimborsi previsti per gli associati che prestino eventualmente attività di volontariato;
- l) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'Associazione;
- m) ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.
- n) delibera sul trasferimento di sede all'interno dello stesso comune.

Art. 8.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori ai sensi del presente statuto è generale. Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un Comitato esecutivo composto da tre dei suoi membri; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 8.3. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio direttivo e delle Assemblee dei Soci

Art. 9.1. Le modalità di comunicazione e conduzione contenute nel presente articolo si applicano sia alle riunioni del Consiglio sia alle Assemblee, ordinarie e straordinarie dei Soci.

Art. 9.2. Il Consiglio o le Assemblee si riuniscono presso la sede dell'Associazione o anche altrove sia in Italia che all'estero.

Art. 9.3. Le riunioni sono convocate dal Presidente, di propria iniziativa o quando gli venga fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei Consiglieri o dei Soci, con avviso contenente il giorno, l'ora e il luogo (fisico o virtuale) della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, a condizione che venga garantita in ogni caso la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione, quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

L'avviso di convocazione può, altresì, prevedere che la riunione si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione alle condizioni di cui al successivo art. 9.7.

Art. 9.4. Le adunanze e le deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono, anche per video o teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica o i Soci.

Art. 9.5. Il Consiglio delibera validamente quando siano presenti la maggioranza dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione.

Art. 9.6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente ovvero, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, o, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dalla persona designata dai presenti.

Delle riunioni è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione trascritto nel relativo libro. Le funzioni di segretario delle riunioni sono svolte dal Presidente dell'Associazione, o, in caso di sua assenza, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dai presenti.

Art. 9.7. Le riunioni si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni:

- a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 9.8. Le riunioni che si svolgono secondo le modalità del presente comma si considerano tenute nel luogo in cui si trova il segretario verbalizzante, e dove non deve necessariamente trovarsi anche il Presidente; nel caso in cui il segretario verbalizzante e il Presidente della riunione si trovino in due luoghi diversi, la redazione del verbale avverrà comunque a cura del segretario verbalizzante, mentre la sottoscrizione avverrà successivamente. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Articolo 10

Presidente – Vice Presidente

Art. 10.1. La carica di Presidente e di Vice Presidente sono riservate a vita rispettivamente al Fondatore Diego Gaggero e alla Fondatrice Erica Gaggero. In caso di loro dimissioni, decadenza, permanente impedimento o decesso l'Assemblea dei Soci nominerà tra i propri componenti il nuovo Presidente e/o Vice Presidente, con il voto favorevole di almeno due terzi dei Soci Ordinari e l'unanimità dei Soci Fondatori. Il Presidente e/o il Vice Presidente così nominato resterà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica. Successivamente il Presidente e il Vice Presidente resteranno in carica cinque esercizi fino alla riunione convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Art. 10.2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Art. 10.3. In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione.

Art. 10.4. Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti.

Art. 10.5. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Al Vice Presidente, nell'ambito dei poteri conferitigli spetta la legale rappresentanza dell'Associazione.

Articolo 11

Norme sul volontariato

Art. 11.1. I volontari, se presenti, sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 11.2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate l'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

Art. 11.3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo 12

Lavoratori

Art. 12.1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 e ss.mm.ii. del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Articolo 13

Compensi per le Cariche sociali

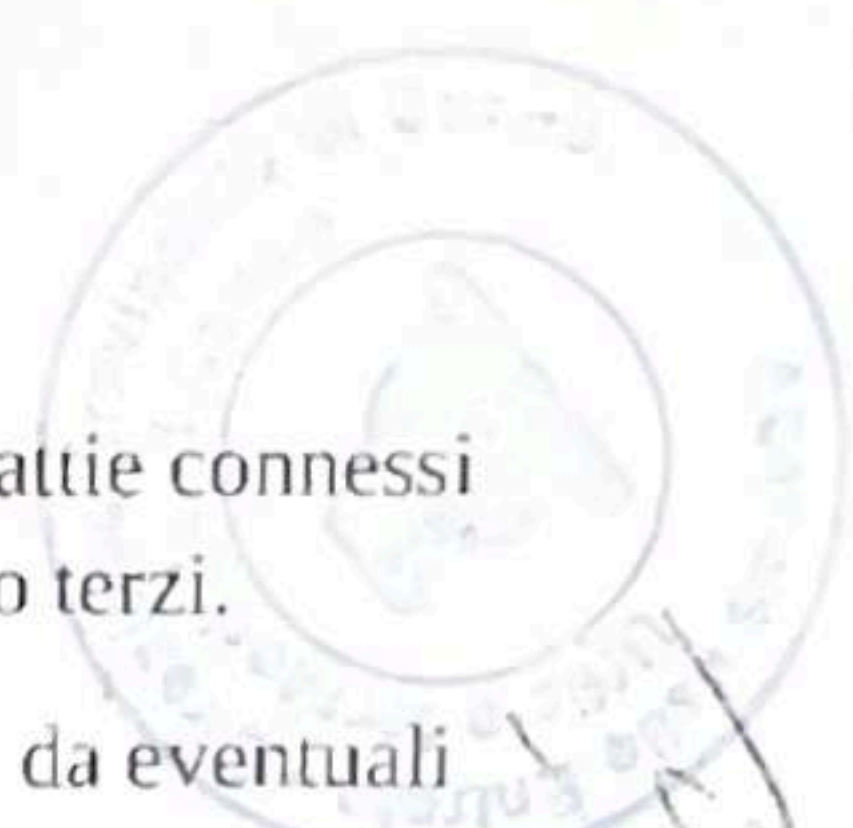
Art. 13.1. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

Articolo 14

Esercizio Finanziario - Bilancio - Divieto di ripartizione

Art. 14.1. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'Assemblea per l'approvazione ai sensi dell'art. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.



[Handwritten signature]

Barbara Soffiantini

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 7 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

Art. 14.2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8 del D.Lgs.

117/2017.Articolo 15

Articolo 15

Scioglimento

Art. 15.1. l'Associazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 del Codice Civile. In caso di estinzione dell'Associazione, il Consiglio direttivo nomina uno o più liquidatori.

Art. 15.2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, in parti uguali

ai seguenti enti:

- Medecins Sans Frontieres (Medici senza frontiere) - codice fiscale 97096120585;
- Lega del filo d'oro - codice fiscale 80003150424;
- Unicef - codice fiscale 01561920586;

a condizione che gli enti destinatari siano Enti del Terzo Settore al momento della devoluzione del patrimonio.

Art. 15.3. Qualora nessuno degli enti sopra individuati rispetti i requisiti prescritti dal D.Lgs. 117/2017, il Consiglio direttivo potrà individuare altri Enti del Terzo settore che perseguano finalità analoghe a quella dell'Associazione a cui sarà destinato il patrimonio residuo ovvero, in mancanza di indicazioni all'Associazione Italia Sociale, secondo la procedura di cui all'art. 9 del richiamato decreto.

Articolo 16

Libri sociali

Art 16.1. È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;

REGISTRO
FUNZIONARIO
Tavola CANTINO

- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il registro dei volontari, se presenti, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Articolo 17

Norme applicabili

Art. 17.1 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni, il D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia.

Il presente statuto è redatto in esenzione da imposta di registro e da bollo, ai sensi dell'articolo 82 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), in quanto relativo alla modifica statutaria necessaria per l'adeguamento alle disposizioni del medesimo Codice.

Galio Gaggero *Luigi Gaggero* *Enrico*
Leffero *Barbara Saffratini*

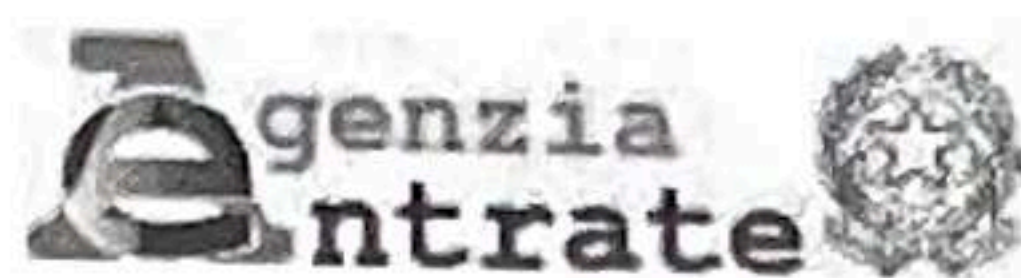
[Signature]

UFFICIO ENTRATE - Direzione Provinciale di Genova
 Ufficio Imposta di Registro
 Registrato il **25 MAR. 2026** al n. **176** SERIE **3**
 Imposta Euro **Esente**

IL FUNZIONARIO
 Paola CANINO

Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale





DIREZIONE PROVINCIALE DI: CUNEO

UFFICIO TERRITORIALE DI: CUNEO

Registrazione di Atto Privato

Il 25/03/2026, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TSY, serie 3, numero 176

data di stipula: 23/03/2026

ident.vo telematico: TSY26L000176000II per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: GGGDGI67L21L219Y

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

96086890041				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: